

Società dei Naturalisti – Statuto in approvazione

Art. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Società dei Naturalisti in Napoli aps, d'ora in poi SNN aps. assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. La SNN aps. ha sede legale in via Mezzocannone 8 nel comune di Napoli. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto)

La SNN aps è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci della SNN aps; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3

(Finalità e attività)

La SNN aps esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Progresso e diffusione delle Scienze Naturali;
- Incoraggiamento dello studio delle Scienze Naturali;
- lo svolgimento delle attività di educazione, divulgazione, istruzione e formazione su tematiche ambientali e naturalistiche ad ogni livello di conoscenza;

Le attività che si propone di svolgere sono, come elencate nell' art. 5 comma 1 del d.lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (f);
- formazione universitaria e post-universitaria (g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ambientale e naturalistico (h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (i);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Conferenze, riunioni, convegni, seminari, escursioni e manifestazioni aperte al pubblico a scopo divulgativo e di aggiornamento professionale;
- Conferimento di premi di incoraggiamento a studiosi e studenti;
- Protezione e Conservazione degli habitat, in particolare di quelli compresi nella Rete Natura 2000

La SNN aps può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. La SNN aps può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del d.lgs. 117/2017.

Art. 4

(Volontari e attività di volontariato)

Il Socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di Socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la SNN aps. L'attività del Socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Soci volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla SNN aps. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 5

(Soci)

Possono far parte della SNN aps persone fisiche, persone giuridiche ed enti non riconosciuti, in persona dei loro legali rappresentanti, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

- Possono essere nominati Soci ordinari tutti i cultori delle scienze naturali e tutti quelli che abbiano un interesse per la cultura naturalistica, nonché le istituzioni con interessi naturalistici.
- Possono essere nominati Soci benemeriti i cultori delle scienze naturali che abbiano contribuito con donazioni e sussidi alla vita economica della SNN aps, o ne abbiano favorito le attività culturali o si siano particolarmente distinti nel campo dello studio naturalistico a livello nazionale o internazionale.
- I Soci ordinari che ininterrottamente siano parte dell'associazione da 30 anni passano nella categoria dei Soci benemeriti. A loro non è richiesto alcun contributo.

Art. 6

(Ammissione)

Le nomine dei nuovi Soci ordinari e benemeriti sono fatte dall'assemblea generale secondo le modalità previste dal presente statuto, in base a proposte presentate da almeno due Soci al consiglio direttivo e da questo preventivamente esaminate e accettate. Le nomine dei Soci aderenti e dei Soci corrispondenti sono fatte dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Tutti i Soci hanno diritto di:

- essere informati sulle attività della SNN aps e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- ricevere le pubblicazioni sociali;
- partecipare alle attività della SNN aps;
- esaminare i libri sociali;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Solo i Soci benemeriti e ordinari hanno però il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento Interno;

- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

(Perdita della qualifica di Associato)

La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione. Il Socio può recedere dalla SNN aps mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dalla SNN aps. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Socio. Il Consiglio Direttivo, laddove si ravvisi l'urgenza di un provvedimento cautelare, può sospendere un Socio con motivazione che deve essere trasmessa all'interessato in attesa della votazione dell'Assemblea.

Il Socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Ogni carica elettiva o di delega può essere revocata mediante l'applicazione del medesimo meccanismo con il quale è stata nominata.

Art. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi della SNN aps:

- Assemblea Generale;
- Assemblea Straordinaria;
- Consiglio di Direttivo;
- Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere.

Al verificarsi delle condizioni di legge saranno inoltre istituiti un Organo di Controllo ed un Organo di Revisione.

Art. 10

(Assemblea Generale) L'Assemblea è composta dagli Associati, iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano. Ciascun Socio ordinario o benemerito ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello

fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno, l'eventuale modalità in cui avverrà (se telematica) e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, attraverso gli strumenti comunicativi della SNN aps e/o mediante avviso affisso nella sede della SNN aps.

L'Assemblea può avvenire anche per via telematica. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario per maggioranza assoluta. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. I minori di 18 anni hanno diritto di partecipazione e di parola ma non di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede della SNN aps.

L'assemblea generale delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto, in seconda convocazione, che non potrà aver luogo lo stesso giorno della prima, delibera quando partecipano almeno un terzo degli associati aventi diritto, in proprio o per delega.

Art. 11

(Scopi dell'Assemblea Generale)

Le Assemblee Generali sono convocate per ascoltare la relazione del Presidente sull'attività svolta dalla SNN aps nell'anno precedente; per discutere e votare i bilanci; per le elezioni del Consiglio Direttivo; per l'ammissione di nuovi Associati; per l'acquisto o l'alienazione di beni e l'impiego delle somme ricavate; per deliberare le eventuali proposte di modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti. L'Assemblea può stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in un intervallo compreso tra tre e tredici consiglieri.

Art. 12

(Assemblea Straordinaria)

Le Assemblee Straordinarie sono tenute su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati per deliberare su quegli argomenti la cui approvazione è deferita al voto dei Soci. L'avviso di convocazione agli Associati è fatto dal Segretario mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno, l'eventuale modo in cui avverrà (se telematico) e l'eventuale data di seconda convocazione.

Le Assemblee Straordinarie deliberano con la maggioranza di voto dei presenti.

Art. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a tredici, eletti dall'Assemblea Generale. Se il numero delle candidature presentate sarà compreso in questo intervallo, l'Assemblea può decidere di proclamare per acclamazione i componenti del Consiglio Direttivo, ivi comprese le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario, qualora per

queste ultime ci sia un solo candidato. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci aventi diritto di voto. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea dei Soci provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero mandato del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo sovrintende alla vita e all'amministrazione della SNN aps e ne cura le pubblicazioni e le manifestazioni. Esamina annualmente il bilancio consuntivo e preventivo redatti dal Tesoriere. I bilanci saranno presentati all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare determinate attività e mansioni ai singoli associati, in particolare: * Per la gestione del patrimonio librario, per la sua conservazione e valorizzazione e per garantirne la fruibilità anche a soggetti esterni nelle forme e nei modi definiti dal medesimo Consiglio Direttivo, può nominare una Commissione Biblioteca e definire, nell'ambito di essa, un Bibliotecario che assolva le funzioni di riferimento per la SNN aps e per soggetti terzi * Per la gestione delle pubblicazioni, del sito web e di qualsiasi edizione prodotta a nome della società può nominare un Comitato editoriale che cura, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo, la stampa, edizione e diffusione di quanto prodotto

Art. 14

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale e Straordinaria e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Art. 15

(Il Vice-Presidente)

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Viene eletto dall'Assemblea Generale dei soci.

Art. 16

(Tesoriere)

Il tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il tesoriere controlla che la riscossione delle quote sociali avvenga correttamente, controlla i versamenti di ogni introito di denaro sui conti bancari e/o postali ed è incaricato della custodia dei libretti di assegni e carte elettroniche dei conti intestati alla SNN aps; tiene inoltre i registri di entrata e di uscita e tutti i libri prescritti dalle norme vigenti, redige i bilanci consuntivi e preventivi da presentare al Consiglio Direttivo e si occupa di aggiornare l'elenco degli Associati.

Art. 17

(Segretario)

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. redige i verbali delle tornate sociali e delle sedute del Consiglio Direttivo, controfirma i medesimi, tiene la corrispondenza e cura il servizio di segreteria. Il segretario può anche assolvere alle funzioni di Tesoriere, se nominato dal Consiglio Direttivo per questo incarico.

Art. 18

(Risorse economiche)

Le risorse economiche della SNN aps sono costituite da: • quote associative; • contributi pubblici e privati; • donazioni e lasciti testamentari; • rendite patrimoniali; • attività di raccolta fondi; • rimborsi da convenzioni; • proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts; • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19

(I beni)

I beni della SNN aps sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dalla SNN aps, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'SNN aps sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede della SNN aps e può essere consultato dagli Associati.

Art. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

La SNN aps ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21

(Bilancio)

Il Bilancio di esercizio della SNN aps è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Generale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

Art. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra la SNN aps e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del d.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente della SNN aps, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede della SNN aps.

Art 23

(Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra la SNN aps ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla SNN aps.

Art. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli Associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25

(Responsabilità della SNN aps)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la SNN aps, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della SNN aps.

Art. 26

(Devoluzione del patrimonio e scioglimento della SNN aps)

Per deliberare lo scioglimento della SNN aps e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole in almeno tre quarti degli Associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore decisi dal Consiglio Direttivo con maggioranza assoluta, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017.

Art. 27

(Altro)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.